COMMISSIONE IV

GIUSTIZIA

37.

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 27 GENNAIO 1971

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE BUCALOSSI

INDICE

PAG.

Comunicazioni del Presidente:

PRESIDENTE 495

Disegno di legge (*Discussione e rinvio*):

Istituzione della Direzione generale per la tutela e il riadattamento dei minori presso il Ministero di grazia e giustizia (2040) 496

PRESIDENTE 496, 497, 498, 499
CACCIATORE 498, 499
GRANZOTTO 496
GUIDI 496, 498, 499
LOSPINOSO SEVERINI, *Relatore* 496
PADULA, *Relatore* 497, 498, 499
PENNACCHINI, *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia* 497, 498

Disegno di legge (*Discussione e rinvio*):

Modificazione dell'articolo 829 del codice della navigazione (1539) 499

PRESIDENTE 499, 501
AMADEI LEONETTO 499, 500
GRANZOTTO 501
GUIDI 500, 501
PADULA 500
PELLEGRINO, *Relatore* 499
PENNACCHINI, *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia* 500, 501

PAG.

Proposta di legge (*Discussione e rinvio*):

MICHELI PIETRO: Modifica all'articolo 514 del codice di procedura civile in tema di cose mobili assolutamente impignorabili (947) 501

PRESIDENTE 501, 503
AMADEI LEONETTO 503
CACCIATORE, *Relatore* 502, 503
PENNACCHINI, *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia* 502, 503
SABADINI 502

La seduta comincia alle 11,10.

GRANZOTTO, *Segretario ff.*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(*È approvato*).

Comunicazioni del Presidente.

PRESIDENTE. Comunico che il 18 gennaio 1971 è pervenuta alla Commissione giustizia la proposta di legge Valiante e Bianchi Gerardo n. 2665, recante: « Modificazione al sistema di sanzioni per la violazione delle leggi finanziarie », assegnata in sede deliberante.

Poiché la suddetta proposta di legge concerne la stessa materia disciplinata dal dise-

gno di legge n. 1330 e dalla proposta di legge n. 787, se non vi sono obiezioni può restare stabilito che sarà ad essi abbinata e deferita al Comitato ristretto già incaricato di esaminare i medesimi provvedimenti nn. 787 e 1330.

(*Così rimane stabilito*).

Discussione del disegno di legge: Istituzione della Direzione generale per la tutela e il riadattamento dei minori presso il Ministero di grazia e giustizia (2040).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno resa la discussione del disegno di legge: « Istituzione della Direzione generale per la tutela e il riadattamento dei minori presso il Ministero di grazia e giustizia ».

Poiché il relatore Padula è assente, prego l'onorevole Lospinoso Severini di sostiturlo nello svolgimento della relazione.

LOSPINOSO SEVERINI, *Relatore*. Nella relazione che accompagna il disegno di legge in discussione sono ampiamente esposti i motivi che inducono ad istituire, presso il Ministero di grazia e giustizia, la direzione generale per la tutela e il riadattamento dei minori. Infatti è in corso un processo di revisione delle norme riguardanti i minori: da quelle sull'adozione ordinaria, sull'adozione speciale, sulla tutela, sull'affidamento e sull'affiliazione a quelle riguardanti la delinquenza minorile ed il problema dei disadattati sociali.

Ritengo che questo disegno di legge possa riscuotere il consenso della Commissione perché si pone lungo la linea di revisione delle norme che riguardano lo specifico settore dei minori.

Aggiungo che la V Commissione (bilancio) ha espresso parere favorevole sul disegno di legge, mentre la I Commissione (affari costituzionali) dovrebbe esaminarlo nella seduta odierna.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

GUIDI. In linea di massima vorrei innanzitutto affermare che noi condividiamo il concetto sottostante questo progetto di legge: è impossibile ormai tollerare ulteriormente una situazione che vede fuse – nella pratica – funzioni così distanti e persino contraddittorie; vale a dire le funzioni di coloro che sono addetti alla direzione generale dei penitenziari (intendendo con questo termine gli istituti di pena per maggiorenni) e di quei funzionari che, invece, sono addetti al complesso di attività dirette al recupero del minore.

Il problema dunque esiste e credo anche che le acquisizioni ottenute visitando alcuni istituti minorili abbiano dato conferma della esigenza di distinguere i principî che ispirano il trattamento dei minorenni da quelli posti a fondamento del trattamento rieducativo dei detenuti adulti, sia dal punto di vista psicologico, sia da quello sociale e tecnico. Credo inoltre che una riflessione più attenta ci possa portare a conclusioni più coerenti e più avanzate.

Noi abbiamo visitato, ad esempio, un istituto modello, il « Beccaria » di Milano; purtuttavia la nostra riflessione ci ha portato a pensare che persino l'istituto più modesto – dal punto di vista delle attrezzature – può dare risultati apprezzabili quando punta sulle relazioni esterne, e cioè su relazioni del minore traviato con ambienti di lavoro esterni o con settori giovanili rispetto ai quali si deve realizzare un elemento di collocamento e non di separazione. Riteniamo inoltre che per un orientamento di tal genere vadano mobilitati gli enti locali.

L'emendamento che abbiamo presentato accoglie il principio che sia istituita una direzione generale per quanto riguarda la tutela dei minori, che attenda alle funzioni inerenti gli istituti dell'adozione ordinaria e speciale, della tutela, dell'affidamento e dell'affiliazione, operando così una distinzione rispetto agli istituti di prevenzione e di pena.

Per quanto riguarda la materia assistenziale, intesa nel senso più moderno della parola, riteniamo che essa debba essere attribuita alle regioni. Occorrerà pertanto prevedere una norma che sancisca il trasferimento dei singoli capitoli di bilancio relativi ai singoli ministeri che attualmente intervengono nella materia agli enti locali. Con ciò riteniamo di operare una trasformazione che va a soddisfare le attese di tanta parte degli operatori del recupero minorile, pur non ostacolando lo spirito di questo provvedimento.

GRANZOTTO. Vorrei esprimere la nostra concordanza sull'impostazione data al problema dall'onorevole Guidi, in quanto proprio su questo piano noi tentiamo di affrontare i problemi dei minori, materia che ha soprattutto una sua ampiezza in relazione alla problematica che si pone con i rapporti tra minori che si trovano in difficoltà e ambiente sociale.

In relazione al problema dei minori occorre non solo potenziare l'attività del Ministero

di grazia e giustizia, ma dare anche maggiori possibilità di azione agli enti che operano nel vivo di questo ambiente sociale e che possono contribuire alla soluzione dell'intero problema del riadattamento dei minori. In sostanza occorre – anche per attuare un principio costituzionale – affidare determinate funzioni agli enti locali a cominciare dalle regioni.

Sempre nella seduta di ieri il Comitato ristretto si è espresso su queste posizioni anche per quanto riguarda il servizio degli assistenti sociali e il grosso problema della ristrutturazione e dell'allargamento di questo servizio in relazione ai compiti che hanno le regioni in questo settore.

Per queste ragioni siamo senz'altro favorevoli all'emendamento preannunciato dal collega Guidi.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

PENNACCHINI, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia.* Il Governo prende atto con soddisfazione dei consensi che ha incontrato questo provvedimento nel corso del dibattito.

Non c'è dubbio che quello del trattamento dei minori è un settore fra i più delicati e complessi di competenza del Ministero di grazia e giustizia, settore che presenta ancora oggi notevoli lacune nonostante l'attività e i meriti dei funzionari che hanno specifiche responsabilità in questo campo. Occorre perciò colmare queste lacune nella maniera più assoluta.

Il Ministero si è fatto già da tempo promotore di un apposito Comitato di studi, a livello tecnico, per i problemi specifici di questo settore, ma ogni apporto di natura politica – da qualunque parte venga – sarà estremamente gradito al riguardo.

La fusione e la concentrazione delle attività per il trattamento degli adulti e dei minori in una stessa direzione fatalmente portavano a grosse difficoltà; si è quindi reso necessario adottare una differenziazione nei confronti delle due categorie di persone. Per quanto riguarda la categoria degli adulti, il Ministero si è fatto da tempo promotore di nuove tendenze e teorie che siano più rispondenti allo spirito della Costituzione soprattutto in relazione alla umanizzazione delle pene e alla rieducazione.

Naturalmente è questa una esigenza indifferibile per quanto riguarda i minori. A questo proposito debbo ricordare che, ad eccezione dell'Austria e della Grecia, nessun altro Stato europeo ha concentrato in un'unica direzione le due competenze relative agli adulti e ai minori. In sostanza, sono questi i motivi che hanno spinto il Governo a presentare un disegno di legge che prevedesse la istituzione di una direzione generale per la tutela e il riadattamento dei minori presso il Ministero di grazia e giustizia.

Questo, però, deve considerarsi solo un primo passo verso una più ampia e approfondita trattazione dell'intera materia in ordine non soltanto a problemi sociali, ma anche economici, perché oggi la gestione degli istituti minorili presenta costi estremamente elevati che potrebbero essere contenuti con una maggiore penetrazione ed efficacia di risultati.

PRESIDENTE. Passiamo agli articoli.

Do lettura dell'articolo 1:

ART. 1.

Presso il Ministero di grazia e giustizia è istituita la direzione generale per la tutela e il riadattamento dei minori, la quale attende alla protezione dei minori, con particolare riguardo agli istituti dell'adozione ordinaria e speciale, della tutela, dell'affidamento e dell'affiliazione, nonché alla prevenzione ed al trattamento del disadattamento sociale e della delinquenza minorile.

È stato presentato il seguente emendamento dai deputati Guidi, Re Giuseppina e Coccia:

Sostituire l'articolo 1 con il seguente:

« Presso il Ministero di grazia e giustizia è istituita la direzione generale per la tutela dei minori, la quale attende alle funzioni inerenti gli istituti dell'adozione ordinaria e speciale, della tutela, dell'affidamento e dell'affiliazione.

Le funzioni attualmente spettanti agli organi centrali e periferici dello Stato inerenti la protezione, il riadattamento e la prevenzione minorili sono decentrate alle regioni.

Gli stanziamenti inerenti i relativi capitoli di spesa dei bilanci dei ministeri competenti sono trasferiti alle regioni in relazione alle esigenze per l'assolvimento delle funzioni suindicate ».

PADULA, *Relatore.* Pur condividendo lo spirito dell'emendamento Guidi, ho qualche perplessità per la sua possibile contraddittorietà rispetto alla funzione – certamente parziale e preliminare – del disegno di legge al

nostro esame. È noto che il Ministero di grazia e giustizia sta emanando alcune leggi delegate in materia di assetto dell'amministrazione dello Stato e di amministrazione della giustizia; l'approvazione o meno di questo disegno di legge deve perciò rappresentare all'amministrazione una indicazione precisa per questa sua incombenza organizzativa, che per altro rischia di rientrare completamente nei vecchi criteri di stretta connessione tra amministrazione carceraria ed uffici minorili.

L'emendamento Guidi rappresenta un capitolo della più ampia proposta di legge Foschi, con la quale si intende trasferire alle regioni tutta la materia dell'assistenza, organizzando le unità assistenziali locali. Non so se il collega Guidi convenga con me sui rischi di una trasformazione del disegno di legge in questi termini.

Ripeto che, salvo sentire il parere delle Commissioni I e V, mi riservo di insistere per l'adozione del testo della proposta originaria, senza per altro contraddire ad una prospettiva, indicata abbastanza sinteticamente nell'emendamento del collega Guidi, che però a mio avviso anticipa in modo sommario una serie di materie che dovranno invece essere regolate in modo analitico sia con le leggi delegate sia mediante la definizione delle competenze delle regioni in materia assistenziale.

Infine con una lettera inviataci da amici dell'Unione per i diritti del minore ci è stato sottolineato questo rischio di perfezionismo che potrebbe di fatto vanificare il raggiungimento di questo primo obiettivo che sta tanto a cuore agli operatori attivi del settore minorile del nostro paese.

PENNACCHINI, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. L'emendamento Guidi tende ad affidare la funzione della educazione e del trattamento dei minori agli organi territoriali locali. Ritengo che l'onorevole Guidi abbia centrato il problema, soprattutto per quanto riguarda la necessità di ottenere una maggiore presenza in questo delicato settore degli organi preposti all'assistenza minorile. Per altro non voglio anticipare quello che sarà il parere della commissione competente in ordine alla costituzionalità, vera e propria dell'emendamento Guidi, ma se ci rifacciamo all'articolo 117 della Costituzione ci accorgiamo che si riferisce all'assistenza limitatamente ai settori sanitario-ospedaliero e scolastico.

Se si dovesse categoricamente applicare questa norma costituzionale, credo che difficilmente questo emendamento potrebbe trovare accoglimento.

Ma se la Costituzione va applicata nello spirito di quanto è contenuto nell'elencazione – che io non considero rigidamente tassativa ma esemplificativa – in ordine alle competenze proprie dell'ente regione, non v'è dubbio che l'emendamento possa essere accolto.

Personalmente desidero sottolineare la perfetta aderenza alla Costituzione dell'emendamento e desidero consigliare di attendere i pareri delle competenti Commissioni, dopo di che potrà proseguire l'*iter* del disegno di legge in discussione, così come è stato proposto da alcuni membri di questa Commissione.

PRESIDENTE. Vorrei domandare, emerse queste preoccupazioni circa il ritardo nell'attuazione delle modifiche che sono nello spirito del disegno di legge in discussione, se non sia opportuno che l'emendamento dell'onorevole Guidi venga tradotto in una autonoma proposta di legge. Altrimenti bisognerà chiedere il parere della V Commissione, e sarebbe opportuno ottenere anche quello della I Commissione, su tale emendamento.

GUIDI. Sarebbe opportuno trasmettere il nostro emendamento affinché sia espresso detto parere.

PRESIDENTE. Il relatore ha fatto presente che questo emendamento può comportare un ritardo nell'applicazione del principio perseguito con il disegno di legge in esame.

PADULA, *Relatore*. Soprattutto il terzo comma fa già parte della delega che il Governo ha per l'emanazione di decreti di trasferimento. Si sovrappone così una ulteriore delega a quella già concessa.

CACCIATORE. Vorrei domandare se questa funzione rientra sempre nel concetto di funzione amministrativa. Infatti se così fosse, il dubbio non sorgerebbe più perché si dovrebbe tenere presente il penultimo comma dell'articolo 118 della Costituzione: « Lo Stato può con legge delegare alla Regione l'esercizio di altre funzioni amministrative ».

PADULA, *Relatore*. Io sostengo che l'emendamento Guidi costituisce un capitolo della proposta di legge Foschi, che presuppone la unificazione degli enti assistenziali e la creazione dell'unità assistenziale locale. In linea di prospettiva siamo tutti d'accordo.

PRESIDENTE. Possiamo trasmettere questo emendamento alle Commissioni competenti perché esprimano i loro pareri; restando inteso che la richiesta di questi pareri non costituirà alcun pregiudizio ai fini del giudizio definitivo di questa Commissione.

CACCIATORE. Io ho fatto una osservazione in base alla quale sarebbe inutile chiedere il parere della Commissione affari costituzionali.

PRESIDENTE. Il parere della V Commissione è obbligatorio; il parere della I mi sembra invece opportuno, tanto più che siamo ancora in attesa del parere della I Commissione sull'intero provvedimento.

PADULA, *Relatore*. Questo parere riguarda solo il profilo del pubblico impiego. Vorrei chiedere all'onorevole Guidi se non ritenga di poter accantonare il suo emendamento a seguito di una affermazione di volontà della Commissione, espressa in un ordine del giorno, che indichi già quali sono le linee sulle quali la Commissione ritiene debba essere collocata la questione della risocializzazione del minore.

Sappiamo infatti che in questo momento il disegno di legge riveste un particolare carattere d'urgenza in quanto si stanno adottando i decreti delegati con il criterio dell'unicità.

Io ho pertanto la preoccupazione che questo emendamento porti ad un rinvio *sine die*, in quanto le regioni non hanno ancora le strutture e la possibilità di recepire questo tipo di soluzione.

Credo che se il collega Guidi accettasse di trasferire questo emendamento in un ordine del giorno, noi potremmo procedere all'approvazione del disegno di legge – che ci viene sollecitata proprio dagli operatori del settore – così come ci viene presentato.

GUIDI. Avverto lo spirito dell'osservazione del relatore, il quale, praticamente, ci suggerisce di prendere quel poco che ci può dare il provvedimento, ma ritengo che un intervento ridotto a dimensioni così anguste e modeste, quale quello previsto nel testo presentato dal Governo, rischierebbe di dar luogo a serie obiezioni, e di rendere ancora più difficile il superamento di resistenze conservatrici.

Io ho già detto che i motivi sottostanti al disegno di legge sono motivi da approvare e ho già detto che questi problemi sono emersi nel corso delle nostre visite presso gli istituti, però ci sono degli elementi a favore di una profonda modifica che chiedono che la riforma incida soprattutto sugli organi periferici, altrimenti essa non avrà un profondo significato. Ci muoviamo infatti in un ambito piuttosto tecnico che non realizza molti frutti allorquando si trasferisce sul piano operativo.

Ritengo pertanto che occorra raccogliere attorno a noi quegli operatori che si muovono nell'ambito della risocializzazione dei minori e dando al problema una impostazione più ampia io credo che si possano vincere le resistenze che pur non sono di poco peso.

PRESIDENTE. Se non vi sono obiezioni, l'emendamento Guidi verrà trasmesso alle Commissioni affari costituzionali e bilancio per il parere.

(*Così rimane stabilito*).

Il seguito della discussione è pertanto rinviato ad altra seduta.

Discussione del disegno di legge: Modificazione dell'articolo 829 del codice della navigazione (1539).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Modificazione dell'articolo 829 del codice della navigazione ».

L'onorevole Pellegrino, in sostituzione dell'onorevole De Poli, ha facoltà di svolgere la relazione.

PELLEGRINO, *Relatore*. Il disegno di legge oggi al nostro esame non ha bisogno di una lunga illustrazione in quanto si tratta di un provvedimento diretto soltanto a disciplinare la pubblicazione delle conclusioni e delle relazioni redatte dalle commissioni di inchiesta sugli incidenti aerei.

Esprimo, pertanto, parere favorevole all'approvazione di questo disegno di legge.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

AMADEI LEONETTO. Fino ad oggi ci si è lamentati di non essere abbastanza informati sulle indagini compiute dall'autorità circa i sinistri della aeronavigazione.

A me sembre, però, che questo provvedimento adotti ancora una volta la tattica del peso e del contrappeso. Cioè da un lato si vuole rendere pubblica la relazione su eventuali sinistri, ma dall'altro si dà al ministro la facoltà di farla pubblicare o meno. In questo modo la questione resta a mezz'aria. Se

non si vogliono fare dei provvedimenti espliciti, è meglio lasciare le cose come sono.

PENNACCHINI, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia.* Debbo ricordare che se la pubblicità è una cosa ben fatta per quanto riguarda questo tipo di inchieste, essa talvolta si può scontrare con ragioni di sicurezza circa scoperte scientifiche, brevetti gelosamente custoditi da ciascuna delle società di navigazione. Naturalmente è anche da salvaguardare l'esigenza di tenere segrete determinate inchieste ai fini di un procedimento penale in corso di istruzione.

Comunque il fine che si propone il disegno di legge è proprio quello di evitare che questo tipo di inchieste restino lettera morta perché i risultati non vengono portati a conoscenza dei diretti interessati. Capisco le sue preoccupazioni, onorevole Amadei, ma anche se questo provvedimento non è di grandissima importanza per la vita dello Stato, il Governo ha ritenuto di doverlo presentare allo scopo di colmare una lacuna esistente nell'ordinamento della navigazione.

PADULA. A me sembra che la novità sostanziale di questo provvedimento si debba ricercare nel secondo comma dell'articolo unico. In esso, infatti, si stabilisce che il Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile provvede a rendere pubbliche le conclusioni delle inchieste con le modalità stabilite dal regolamento. In questo modo, cioè, si tende a far assumere al Ministero un atteggiamento obiettivo, nei confronti di queste inchieste, che dia una sufficiente garanzia.

PENNACCHINI, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia.* Vorrei sottolineare un'altra questione. Tutte le compagnie di navigazione (che sono le più direttamente interessate a questa legge) agiscono in base ad una specie di accordo internazionale che non riguarda soltanto la misura delle tariffe da praticare, ma anche questo particolare settore delle inchieste in casi di sinistri.

Ora, mentre in tutte le altre nazioni le inchieste sono pubbliche, in Italia non lo sono. Per adeguare la legislazione italiana a tutte le altre legislazioni si è ritenuto necessario adottare questo provvedimento.

AMADEI LEONETTO. Sì, ma il criterio non dovrebbe essere tanto quello di salvaguardare gli interessi di talune società di navigazione quanto quello di far conoscere all'opinione pubblica, che rimane fortemente impressionata dagli incidenti, le cause di tali incidenti.

PENNACCHINI, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia.* Questo è chiaramente stabilito dalla legge.

GUIDI. A me sembra molto importante il motivo ispiratore del disegno di legge in discussione, cioè l'interesse del pubblico a conoscere le cause di un determinato incidente attraverso la pubblicazione degli atti della commissione d'inchiesta. Tuttavia io condivido le obiezioni mosse dal collega Amadei circa i gravi limiti che si vogliono porre e soprattutto il modo, piuttosto arcaico, di concepire il cosiddetto segreto di Stato, cioè il segreto che interessa allo Stato ed al Governo. Da due o tre anni a questa parte tale concetto è stato ridimensionato; tanto è vero che costituisce segreto di Stato tutto ciò che riguarda la pubblica amministrazione. Viceversa, secondo una concezione democratica, oggi si tende ad accettare il principio della controllabilità del segreto di Stato. Noi non sosteniamo che non debba esistere segreto di Stato, ma il disegno di legge al nostro esame ha il seguente difetto: pur affermando il principio della pubblicità del segreto di Stato rende tuttavia il ministro arbitro di costituire questo segreto. Perciò riteniamo che questo disegno di legge sia interessante ma che debba essere rimaneggiato perché si dia ad una Commissione parlamentare, di fronte alla obiezione di segreto di Stato mossa da un ministro, la possibilità di intervenire e di discutere sulla opportunità o meno di pubblicare una determinata relazione di inchiesta tecnica e formale. Il Parlamento ha esaminato problemi ben più ardui e complessi ed ha dimostrato di saper governare il segreto di Stato!

Se il ministro dei trasporti, per esigenze di riservatezza, sottoponesse un determinato problema alla Commissione competente non si avrebbe un potere assoluto nelle mani dell'esecutivo.

Si tratta dunque di una questione di autentica democrazia, perché oggi, presso le democrazie più avanzate, il segreto di Stato è controllabile da parte degli organi rappresentativi. Per questo riteniamo che i motivi ispiratori di questo disegno di legge sono giusti ma limitati da un regolamento emanato al fine di affidare il segreto di Stato unicamente all'esecutivo.

PADULA. Esiste allora un regolamento!

GUIDI. Il fatto che esista un regolamento può tranquillizzare dal punto di vista formale, non da quello sostanziale, perché è inaccettabile che un regolamento stabilisca che è segreto di Stato tutto ciò che l'autorità centrale ritenga tale.

PENNACCHINI, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia.* Non credo che esista in questa materia un regolamento che stabilisca i casi in cui il segreto di Stato debba essere reso pubblico proprio perché oggi il segreto di Stato non può essere reso pubblico.

GUIDI. Poiché il segreto di Stato deve essere controllato da organi democratici è necessario da parte nostra emanare una disposizione che potrà, in futuro, ispirare la creazione di un regolamento. A nostro avviso è necessario introdurre alcuni emendamenti per rendere meno impenetrabile e meno discrezionale il concetto di segret odi Stato.

GRANZOTTO. Se lo spirito della legge è quello di portare a conoscenza dell'opinione pubblica ciò che è avvenuto, non vedo perché questo obiettivo debba essere raggiunto solo attraverso la pubblicazione delle conclusioni dell'inchiesta e non anche attraverso la pubblicazione della relazione senza specifica autorizzazione, il che servirebbe a far conoscere il procedimento tecnico con il quale la commissione d'inchiesta è giunta a quelle determinate conclusioni. Proporrò dunque un emendamento in tal senso.

PENNACCHINI, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia.* Vorrei replicare all'onorevole Guidi, il quale ha concordato sui motivi ispiratori del disegno di legge in discussione ma non sul fatto che la facoltà di pubblicare le conclusioni dell'inchiesta sia demandata all'esecutivo.

Innanzitutto deve fare rilevare all'onorevole Guidi che questa facoltà dell'esecutivo non è così ampia come egli, forse da una lettura non troppo approfondita del testo del provvedimento, ha creduto di rilevare, in quanto qui si parla di gravi motivi di sicurezza. Si deve trattare di un problema estremamente grave perché questa autorizzazione venga negata; questa situazione trova riscontro anche nell'autorizzazione che deve rilasciare l'autorità giudiziaria. Mi pare che questo potere discrezionale incontri dei limiti nell'effettiva delicatezza della materia.

Il deputato Guidi ha osservato che la tutela del segreto non deve trasformarsi in arbitrio dell'esecutivo, sicché le competenti Commissioni parlamentari dovrebbero essere poste in grado di valutare se effettivamente sussistano ragioni valide per escludere la pubblicazione della relazione; io obbietto che come il Parlamento si è spesso preoccupato, nell'ambito delle proprie Commissioni, di tutelare il segreto, prevedendo altresì sanzioni a carico di coloro che vi contravvenivano, così anche una semplice Commissione di inchiesta del Ministero dei trasporti può adottare la stessa procedura, senza per quanto menomare il Parlamento della sua funzione di controllo dell'esecutivo. Evidentemente non ci potrà mai essere una prevaricazione da parte del Governo in questo settore.

Più centrata mi pare l'osservazione dell'onorevole Granzotto, a proposito della concessione dell'autorizzazione sia sulle conclusioni che sulla relazione, che mi trova essenzialmente favorevole.

GUIDI. Un vero e proprio confronto sulle opinioni non è avvenuto perché l'onorevole Pennacchini torna ad affermare che allorché il Ministero adduca i gravi motivi di sicurezza, certe esigenze fondamentali circa il controllo del segreto di Stato sarebbero soddisfatte.

Il problema sta nello stabilire se si può ammettere o meno un parziale controllo degli organi costituzionali sul segreto di Stato.

In definitiva avvertiamo che c'è una esigenza pubblica a conoscere per la quale dobbiamo compiere un passo avanti se vogliamo fare opera produttiva. Diversamente condivido le considerazioni dell'onorevole Amadei sull'inutilità di questo disegno di legge.

PENNACCHINI, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia.* Vorrei far notare che sarebbe opportuno l'intervento di un rappresentante del Ministero dei trasporti.

PRESIDENTE. Se non vi sono obiezioni rimane stabilito che il seguito della discussione è rinviato ad altra seduta.

(*Così rimane stabilito*).

Discussione della proposta di legge Micheli Pietro: Modifica all'articolo 514 del codice di procedura civile in tema di cose mobili assolutamente impignorabili (942).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge di iniziativa del deputato Micheli Pietro: « Modifica

all'articolo 514 del codice di procedura civile in tema di cose mobili assolutamente impignorabili ».

L'onorevole Cacciatore, in sostituzione dell'onorevole Castelli, ha facoltà di svolgere la relazione.

CACCIATORE, *Relatore*. L'articolo 514 del codice di procedura civile per quanto riguarda i mobili di casa assolutamente impignorabili indica soltanto il letto.

A questo inconveniente si vuole ovviare con la proposta di legge oggi al nostro esame tendente a sostituire la parola « letti », nella precedente norma, con la parola « mobili », intendendo ovviamente includere solo quei mobili ed elettrodomestici strettamente indispensabili al debitore e alle persone della sua famiglia che convivano con lui. È quindi escluso ogni lusso.

Sono favorevole all'approvazione di questo provvedimento.

PENNACCHINI, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Il Governo ha già espresso il suo parere favorevole, in linea di massima, a questo provvedimento allorché è stato richiesto da questa Commissione di esaminarlo in sede legislativa. Data la finalità che il proponente, onorevole Micheli, intende perseguire, il Governo ha ritenuto di non dover frapporre ulteriori indugi all'esame di questa proposta di legge, ma si è riservato di fare alcune osservazioni ed eventualmente proporre alcuni emendamenti per quanto riguarda la dizione che sembra eccessivamente lata e suscettibile di far scaturire conseguenze particolarmente gravi.

Per quanto riguarda gli elettrodomestici pare al Governo che quelli indispensabili per il debitore possano già rientrare nella dizione attuale dell'articolo 514 del codice, che prevede siano impignorabili gli utensili di casa e cucina quando ne risulti la loro destinazione esclusivamente a servizio domestico (i fornelli elettrici, per esempio). Per altro nella gamma degli elettrodomestici rientrano anche apparecchi radio, televisivi, lavatrici, lavastoviglie, eccetera che non sembrano essere assolutamente indispensabili per il debitore. Soprattutto per quanto riguarda i mezzi audiovisivi, che corrispondono alla logica necessaria di informazione da parte dei cittadini, non si ritiene indispensabile che questa informazione venga data solo per tramite di questi mezzi. Occorre inoltre tenere presente gli effetti che potrebbe produrre una norma così formulata in considerazione del fatto che il mercato degli elettrodomestici oggi, per una gran parte, si basa su assegni cambiari.

Per quanto riguarda la parola « elettrodomestici » il Governo può essere d'accordo solo nel caso in cui si precisino quelli veramente indispensabili. Se invece si dovesse insistere per il mantenimento di questa formulazione il Governo proporrà degli emendamenti. Lo stesso discorso vale per la parola « mobili », in quanto vi potrebbero essere dei casi di debitori in possesso di mobili pregiati che evidentemente non dovrebbero far parte delle agevolazioni concesse al debitore e alla sua famiglia.

Concludendo, il Governo è orientato ad un tipo di formulazione da cui debbano risultare impignorabili soltanto mobili non di particolare pregio e soltanto una ristretta gamma di elettrodomestici.

Questo mi pare indispensabile per rimanere nello spirito del provvedimento proposto dall'onorevole Micheli. Naturalmente il Governo annette grande importanza, soprattutto in ordine anche alla tutela della produzione di queste industrie, che oggi hanno un notevole sviluppo, al fatto che vengano accolti i suoi suggerimenti sicché, nel caso in cui la Commissione non ritenesse di dovervi aderire, esso si vedrebbe costretto a chiedere la rimessione in Assemblea del provvedimento per avere maggiore conforto da un voto dell'Assemblea stessa.

SABADINI. Noi, in linea di principio, consideriamo favorevolmente l'intento di garantire alla famiglia quanto effettivamente è necessario alla sua esistenza, rapportando questo concetto di esistenza alle esigenze più civili della vita moderna. Oggi non possiamo considerare come minimo indispensabile quello che era tale tempo fa. Oggi l'elettrodomestico in genere ed in particolare il televisore è un elemento indispensabile. È vero, onorevole sottosegretario, che si può acquisire l'informazione anche attraverso mezzi esterni come i giornali, ma con il televisore si può acquistare non soltanto l'informazione come notizia ma anche un minimo di formazione culturale.

PENNACCHINI, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Il Governo è contrario ad inserire anche il televisore perché non lo considera un oggetto degno di particolare tutela.

SABADINI. Si tratta di trovare il punto in cui va salvato il necessario e respinto il

superfluo. Si tratta di trovare il giusto equilibrio; perciò, in linea generale, sarei favorevole, sia per quanto riguarda i mobili sia per quanto riguarda gli elettrodomestici, a fare una distinzione tra ciò che è strettamente necessario all'esistenza del debitore e ciò che è superfluo.

AMADEI LEONETTO. Sono d'accordo, in linea di massima, con le osservazioni dell'onorevole Sabadini, ma anche con alcune osservazioni del rappresentante del Governo. Bisogna rivedere il testo della proposta di legge e considerare anche gli interessi di taluni settori di attività commerciale. Infatti molti rivenditori di elettrodomestici vendono a rate e non hanno delle enormi possibilità.

PRESIDENTE. C'è il riservato dominio, al quale non si riferisce questa proposta di legge.

AMADEI LEONETTO. Non sono convinto che il riservato dominio possa cancellare questa legge dal momento che l'oggetto è impignorabile.

PENNACCHINI, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Oggi il frigorifero non si vende con riservato dominio.

CACCIATORE, *Relatore*. Il riservato dominio, vale sia nei confronti dei terzi sia nei confronti del debitore, in quanto, se questi non paga, il venditore ha il diritto di riavere l'oggetto venduto.

Sono d'accordo con il rappresentante del Governo perché si aggiungano, per quanto riguarda i mobili, le parole: « non di eccezionale valore ». Suggerisco inoltre, per quanto riguarda gli elettrodomestici, di accentuarne la indispensabilità ma consiglierei al rappresentante del Governo di far sì che ciò risulti dal verbale, senza che siano presentati emendamenti.

PRESIDENTE. A questo punto vi è la posizione del relatore, favorevole al mantenimento della previsione concernente gli elettrodomestici, pur suggerendo di consacrare una interpretazione restrittiva attraverso il verbale della seduta, e favorevole all'aggiunta delle parole « non di particolare valore ». Vi è poi la posizione del Governo, il quale pone come pregiudiziale l'esclusione di alcuni tipi di elettrodomestici dichiarandosi altrimenti intenzionato a rimettere la discussione all'Assemblea.

Propongo di rinviare il seguito di questa discussione e prego l'onorevole sottosegretario di farsi interprete presso il ministro delle esigenze che sono state prospettate, in modo da addivenire, in altra seduta, al superamento di questa difficoltà.

Se non vi sono obiezioni rimane così stabilito.

(*Così rimane stabilito*).

La seduta termina alle 12,50.

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Dott. GIORGIO SPADOLINI

L'ESTENSORE DEL PROCESSO VERBALE
Dott. ANTONIO MACCANICO

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO